

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4440

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VICENTINI

Presentata il 12 ottobre 1967

Modifiche alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, in materia di usi civici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 giugno 1927, n. 1766, in materia di usi civici, prevede, all'articolo 29, che i commissari possano procedere anche d'ufficio all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici.

L'esercizio di tale facoltà ha dato e dà luogo a numerose controversie per il fatto che i commissari, sui terreni venduti dai comuni

a privati, presumono in ogni caso l'esistenza di usi civici e ne impongono coattivamente la liquidazione.

Allo scopo di por termine a questo stato di cose che reca grave danno ai proprietari rurali specialmente delle zone montane, si afferma il principio che l'eventuale azione affrancatoria non può che essere promossa dalle parti interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« I commissari procederanno, su istanza degli interessati, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all'articolo 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendita e ripartizione delle terre ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è soppresso.

ART. 3.

Le istruttorie promosse d'ufficio dai commissari regionali e le controversie ad esse conseguite a termini del secondo comma dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, pendenti o non ancora oggetto di una decisione irrevocabile al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimarranno interrotte e potranno essere proseguite solo su istanza degli interessati.

Le istanze di cui al comma precedente dovranno essere presentate al commissario regionale ovvero all'organo giurisdizionale investito della controversia entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.